



PREFETTURA DI MILANO

Ufficio Elettorale

Protocollo n. 101/2012
AREA II bis – Elettorale
Trasmissione via e-mail – via fax

Milano, 12 Marzo 2012

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Provincia di Milano
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Commissari Straordinari dei Comuni di
**ARESE, BUSSERO, BUCCINASCO, GARBAGNATE
MILANESE, SENAGO, VIMODRONE**

Ai Sigg.ri Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali
LORO SEDI

Al Tribunale di
LODI - Ufficio Centrale Elettorale

Al Tribunale di
MILANO - Ufficio Centrale Elettorale

Al Tribunale di Milano –Sezione distaccata di
LEGNANO - Ufficio Centrale Elettorale

Al Tribunale di Milano –Sezione distaccata di
RHO - Ufficio Centrale Elettorale

Al Tribunale di
MONZA E DELLA BRIANZA - Ufficio Centrale Elettorale

Al Tribunale di
PAVIA

Al Tribunale di
VIGEVANO - Ufficio Centrale Elettorale



PREFETTURA DI MILANO

Ufficio Elettorale

Al Tribunale di Vigevano – Sezione distaccata di
ABBIATEGRASSO – Ufficio Centrale Elettorale

Ai Sigg.ri Rappresentanti dei Partiti e Movimenti Politici
LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni comunali. Attribuzione premio di maggioranza ex art. 73, comma 10, d.lgs. n. 267/2000. Numero minimo di candidati per lista ex art. 71, comma 3, d.lgs. n. 267/2000.

(Circolare ministeriale n. 8/2012)

In vista delle elezioni comunali di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. su talune pronunce giurisdizionali intervenute in relazione a contenziosi insorti in merito all'esatta attribuzione del c.d. premio di maggioranza in favore della lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

In particolare, con sentenza n. 3021/2010, il Consiglio di Stato, nel dirimere la questione vertente sulla corretta interpretazione dell'art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, ha chiarito, in estrema sintesi, che la percentuale prevista dalla citata disposizione per l'attribuzione del premio di maggioranza, in favore della lista o gruppo di liste collegate al sindaco eletto al secondo turno (mancato superamento del 50% dei voti validi da parte della lista o gruppo di liste collegate ad altri candidati sindaci), deve essere riferita a tutti i voti validi espressi nel primo turno in favore dei candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.

Con successiva sentenza n. 802/2012, pronunciata su analogo contenzioso, l'Alto Consesso ha sancito che anche nei casi di sindaco eletto al primo turno, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, le percentuali previste dalla richiamata disposizione (40% dei voti validi ottenuti dalla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco vincente, purché nessuna altra lista o gruppo di liste collegate ai restanti sindaci abbia superato il 50% dei voti validi) devono essere rapportate ai voti complessivamente espressi con riguardo ai candidati sindaci e non già ai soli voti di lista.

Sempre in merito all'applicazione dell'art. 73, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01197/2012, ha ulteriormente precisato che, in assenza di



PREFETTURA DI MILANO

Ufficio Elettorale

specifica disposizione normativa, la percentuale del 60%, da assegnare in virtù del premio di maggioranza, deve essere determinata sempre attraverso l'arrotondamento per eccesso, anche nei casi in cui il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. Ciò in quanto l'arrotondamento per difetto dei seggi da assegnare alla lista o gruppo di liste collegate al sindaco vincente non consentirebbe di raggiungere la percentuale minima di seggi alle stesse riservati (60%) e ciò "non corrisponderebbe né alla *ratio* della norma, né alla volontà del legislatore, rivolta a perseguire il fine fondamentale della migliore governabilità dei medi e grandi comuni".

In relazione a quanto sancito dal Consiglio di Stato in tale ultima sentenza, si ritiene, peraltro, che il medesimo criterio di arrotondamento debba, per analogia, trovare applicazione anche alla disposizione contenuta nell'art. 71, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, relativa al numero minimo di candidati (non inferiore ai tre quarti), da comprendere nelle liste per le elezioni dei consigli comunali dei comuni sino a 15.000 abitanti, dovendosi ritenere tassativa, in assenza di espressa disposizione relativa all'arrotondamento, la soglia indicata dalla legge.

Pertanto, in applicazione del principio di arrotondamento fissato dall'Alto Consesso, si precisa, a **parziale rettifica** di quanto indicato nella circolare n. 5/2012, che, nei comuni sino a 15.000 abitanti, ciascuna lista deve comprendere il seguente numero di candidati:

- almeno 5 e non più di 6, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- almeno 6 e non più di 7, nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti,
- almeno 8 e non più di 10, nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
- almeno 12 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000.

Si invitano i Sigg.ri Sindaci e Commissari Straordinari a voler fornire copia della presente circolare ai Segretari comunali in servizio presso codesti Comuni.

Si prega, inoltre, di estendere il contenuto della presente circolare a tutte le forze politiche locali.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO

(Chiodi)

EC/gt